

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2026

Napoli, 9 settembre 2026

Ai Sig. Titolari Aziende che applicano il CCNL FIDEF
Epc.

Ai loro Consulente del lavoro / o Studio paghe

Oggetto: Obblighi di iscrizione e contribuzione all'Ente Bilaterale EBIEFO - CCNL FIDEF

Cari colleghi,

si intende richiamare l'attenzione sulle disposizioni obbligatorie introdotte dal [Decreto Lavoro \(D.L. n. 62/2026\)](#), che ha imposto di ampliare gli istituti previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro: "Ente bilaterale" e "Fondo integrativo sanitario".

Pertanto la FIDEF (CNEL T279), ha adeguato il proprio CCNL con all'Ente Bilaterale di riferimento, denominato **EBIEFO**.

La nascita di questo ente si colloca in un contesto normativo in profonda trasformazione, con l'introduzione delle nuove disposizioni in materia di lavoro, volte a garantire il principio del **"salario giusto"**, imponendo al settore privato un adeguamento strutturale imprescindibile, la cui mancanza genera perdita di benefici normativi (esempio: bonus assunzioni, bonus donne svantaggiate, decontribuzione per giovani, sgravi contributivi, sgravi, ecc.), nonchè possibili problematiche con le verifiche ispettive e con il personale dipendente.

In questo quadro, l'adesione al sistema della bilateralità non è più una facoltà, ma rappresenta un diritto contrattuale dei lavoratori ed è un elemento qualificante della regolarità aziendale.

Di conseguenza, tutte le aziende che applicano il CCNL FIDEF, devono iscrivendosi all'Ente EBIEFO. Iscrivere il proprio personale dipendente, quest'ultimo in alternativa, può optare per l'indennizzo diretto secondo le modalità di seguito riepilogate:

1. Adesione: Iscrizione e Contribuzione Ordinaria

Le aziende che applicano il CCNL FIDEF hanno l'obbligo di iscrivere i propri dipendenti all'ente bilaterale EBIEFO. Il finanziamento dell'Ente avviene tramite un contributo calcolato sulla base del monte salari, ripartito secondo le seguenti percentuali:

- **0,36%** a carico del datore di lavoro;
- **0,24%** a carico del lavoratore (tramite trattenuta in busta paga).

2. In caso di Mancata Adesione

Qualora il dipendente decida di non aderire all'Ente Bilaterale, scatta l'obbligo per l'azienda di corrispondere l'importo sostitutivo stabilito dal CCNL per garantire l'equipollenza dei trattamenti:

- **Corresponsione dell'EDR:** Il datore di lavoro deve erogare mensilmente al lavoratore in busta paga un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) pari **all'0,36% della retribuzione lorda**. Tale importo ha natura strettamente retributiva, incide su tutti gli istituti contrattuali (es. TFR, tredicesima, quattordicesima) ed è soggetto a normale tassazione e contribuzione INPS.

3. Azioni Richieste

Su sito dell'ente sono presenti i moduli occorrenti per l'iscrizione dell'Azienda e dei singoli lavoratori.

Si resta a completa disposizione per supportarvi nella gestione della nuova normativa.

Cordiali saluti,

Luca Paladino, presidente Fidef